



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA
SETTORE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO COMMERCIO

e mail: minardi@comune.busseto.pr.it
Tel. 0524 931750 – fax 0524 92360



Busseto, Rep. n. _____ del _____

PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATINO
DENOMINATO "IL MERCATINO DELLE TERRE DI VERDI"

L'anno 2018, addì ____ del mese di ottobre in Busseto, nella Residenza Municipale

TRA

IL COMUNE DI BUSSETO, con sede in Busseto (PR), piazza G.Verdi n.10, C.F. 00170360341, rappresentato dal responsabile del settore Sviluppo e territorio del Comune di Busseto Arch. Roberta Minardi C.F. MNRRRT64R48D061N, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva,

E

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIAKING, con sede in Parma via Milano 10/1 C.F.:92186240344, rappresentata dal Sig. Danilo Biacchi legale rappresentante dell'associazione culturale Viaking C.F. BCCDNL63C05C904F

PREMESSO

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n.....si è stabilito di avviare in via sperimentale, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 un mercatino denominato "Il mercatino delle terre di Verdi" da svolgersi ogni seconda domenica del mese - come il precedente mercatino "L'antiquariato nelle terre di Verdi"- per verificare se l'iniziativa può coinvolgere un maggior numero di operatori e trovare un maggior riscontro da parte degli utenti rispetto all'esperienza precedente;
- L'Amministrazione Comunale, non disponendo di personale e mezzi necessari per provvedere direttamente alla gestione del mercatino, ha ravvisato la necessità di avvalersi di un'associazione di provata esperienza.

- A tale scopo è stata individuata l'associazione culturale Viaking" con sede in Parma via Milano 10/1, che ha già gestito i mercatini svoltisi a Busseto nel 2017 e 2018 la seconda domenica di ogni mese e che, sulla base dei risultati conseguiti, ha proposto l'implementazione dell'offerta merceologica .
- La L.R. n.7 del 04/03/1998 all'art.4 ha stabilito che ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. Mediante il presente Protocollo d'Intesa il Comune di Busseto, come sopra rappresentato, affida all'associazione culturale Viaking che, nella persona del suo legale rappresentante, accetta, l'organizzazione e la gestione del mercatino denominato "Il mercatino delle terre di Verdi" istituito in via sperimentale dal Comune di Busseto, di seguito denominato "mercatino";
2. Il mercatino è a merceologia esclusiva, con esposizione e vendita di:
 - Cose antiche, vecchie e/o usate;
 - Beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, che siano in buone condizioni, puliti, di modico valore;
 - Opere dell'ingegno a carattere creativo;
 - Prodotti di artigianato;
 - Prodotti della terra a KM 0 (prodotti alimentari delle aziende agricole)con divieto di scambiare, esporre e/o vendere: animali, metalli e pietre preziose, armi, materiali esplosivi e combustibili;
3. il mercatino ha cadenza mensile, ogni seconda domenica del mese, nel periodo da ottobre 2018 a dicembre 2018, con orario dalle 9.00 alle 19.00 e numero massimo di 60 posteggi con dimensione non superiore ai 16mq.
4. L'area individuata per lo svolgimento del mercatino è il centro storico e precisamente via Roma e piazza Giuseppe Verdi. In caso di maltempo il mercatino si svolgerà sotto i portici lungo le suddette vie.

Art.2 – CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Il corrispettivo a favore del Comune, sul costo giornaliero a carico del concessionario per il canone di occupazione di suolo pubblico, è calcolato forfettariamente in € 3,00/posteggio.

2. Tale corrispettivo andrà versato al termine dei tre mesi ed entro il 30 gennaio 2019 previa rendicontazione da presentarsi all'ufficio Cosap nei modi e nei termini da concordare con lo stesso.

Art.3 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il gestore sarà ritenuto responsabile del corretto svolgimento del mercatino esercitando una preventiva attività di verifica e controllo sui dati che trasmetterà all'ufficio commercio in ordine ai requisiti richiesti agli operatori stessi dalle normative in materia a cadenza mensile;
2. Il gestore dovrà organizzare il mercatino assumendosene ogni responsabilità civile e penale, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle disposizioni in materia di sicurezza, esonerandone a tutti gli effetti l'Amministrazione Comunale concedente.

Art.4 – COMPITI DEL GESTORE

1. Il gestore si obbliga a rispettare la vigente normativa nazionale e regionale.
2. Il gestore si impegna a mettere in atto tutte le condizioni di sicurezza nell'allestimento del mercatino e a proteggere opportunamente le vie di accesso ai luoghi dell'evento e gli ingressi all'area interessata dalla manifestazione attraverso la collocazione di dispositivi idonei a impedire l'intrusione di veicoli oltre ad assegnare gli spazi ai partecipanti, avendo cura di lasciare libero l'accesso alle attività produttive aventi sedi nell'area interessata.
3. Il gestore deve selezionare con attenzione gli operatori al fine di mantenere il decoro dell'iniziativa, in particolare dovrà porre particolare attenzione alla qualità dei prodotti d'antiquariato, cose vecchie ed usate ed oggetti da collezione.
4. Il gestore deve redigere un elenco dei partecipanti da inviare al Comune ed esibire, qualora il Comune o altri Enti di controllo lo richiedano, la documentazione comprovante che gli operatori selezionati sono in possesso delle necessarie abilitazioni/attestazioni per la partecipazione al mercatino.
5. Il gestore deve provvedere alla copertura assicurativa per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico ed alle proprietà di terzi.
6. Il gestore deve inoltre provvedere direttamente affinché, al termine del mercatino, siano rimossi dall'area occupata dai posteggi tutti i rifiuti derivanti dall'attività lavorativa.
7. Il gestore si obbliga ad effettuare la pubblicità del mercatino.
8. Il gestore provvede al pagamento all'Amministrazione comunale di quanto dovuto ai sensi del precedente art. 2.

Art.5 – SOSPENSIONE

1. Per motivi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse o comunque per motivi valutati prevalenti dal Sindaco, il mercatino può essere sospeso con apposita ordinanza.

Art.6 – RECESSO

1. Il gestore potrà recedere dal presente accordo salvo preavviso di 30 gg. da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata, con obbligo dello stesso di informare gli operatori.

PER IL COMUNE
ARCH. ROBERTA MINARDI

PER VIAKING
SIG. BIACCHI DANILO